
ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 22

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

Proroga del termine previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo
16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente

Seduta del 10 giugno 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Assemblea Costituente ha già provveduto a prorogare, con la legge costituzionale del 21 febbraio 1947, fino al prossimo 24 giugno, il termine di otto mesi, stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per l'approvazione della Costituzione.

Il Presidente dell'Assemblea Costituente ha richiamata l'attenzione del Governo sulla necessità urgente di un'ulteriore proroga della durata dell'Assemblea, data l'evidente impossibilità che essa completi l'approvazione del progetto di Costituzione nel termine stabilito.

A ciò si provvede col presente disegno di

legge, il quale, riaffermato il principio già statuito nel predetto articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, stabilisce una nuova proroga dell'Assemblea Costituente fino all'entrata in vigore della Costituzione e comunque non oltre l'8 settembre 1947, termine che si ritiene sufficiente per l'approvazione definitiva della Costituzione.

In tal modo, anche tenendo presente il tempo occorrente per la pubblicazione, l'Assemblea renderà possibile la convocazione dei comizi per le elezioni dei membri delle due Camere legislative entro il prossimo mese di novembre.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La durata dell'Assemblea Costituente è prorogata fino al giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre il giorno 8 settembre 1947.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.